

Spese mediche non detraibili se fatte con pagamenti su piattaforma online

DICHIARAZIONI FISCALI

Secondo l'agenzia delle Entrate non è garantita la tracciabilità

Il caso del sistema di credito commerciale basato sullo scambio multilaterale

Marcello Tarabusi
Giovanni Trombetta

Gli «altri sistemi di pagamento» ammissibili per il pagamento degli oneri detraibili sono solo quelli che «garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria». I pagamenti con i sistemi di «moneta complementare» non darebbero tale garanzia e, per-

tanto, le spese sostenute su tali circuiti sarebbero indetraibili.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta n. 180 pubblicata ieri, riguardante l'obbligo generalizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2020, che a partire da quest'anno condiziona tutte le detrazioni fiscali alla tracciabilità del pagamento (si veda Il Sole 24 Ore del 18 gennaio).

L'istanza riguardava i pagamenti tramite un sistema di moneta complementare basato su una piattaforma informatica certificata, che identifica ciascun iscritto tramite credenziali di accesso e associa univocamente ciascun conto individuale al codice fiscale o alla partita Iva. Tali piattaforme (in Italia ne esistono più d'una) consentono di accedere, su base volontaria, ad un sistema di compensazione multilaterale su cui si scambiano beni e servizi tra gli aderenti: per ogni transazione vengono memorizzati tutti i

dati descrittivi (destinatario, mittente, valore della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale) e le operazioni sono regolate con una moneta di conto «virtuale» con parità 1:1 con l'euro, in modo da rendere certo il valore di ciascuna transazione.

L'Agenzia ritiene che tale sistema non garantisca la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento, ma non spiega perché. Sembrerebbe che la risposta sia più dettata dal timore di ciò che non si conosce, che non da ragioni sostanziali.

L'Agenzia fonda la sua risposta su una risoluzione del 2014 riferita ad un caso molto specifico, le liberalità a favore dei partiti politici, per i quali esisteva una normativa speciale (decreto legislativo 149/2013) che espressamente parlava di «tracciabilità dell'operazione ed esatta identificazione del suo autore»; la legge di Bilancio 2020 rinvia



IMPOSTE IMMOBILIARI

Genitori separati, i limiti della nuova Imu

Ai fini dell'esenzione Imu della casa familiare, cambia il perimetro del bonus: non più la casa assegnata al «coniuge assegnatario», ma al «genitore affidatario dei figli»

— **Silvio Rivetti**

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

invece all'articolo 23 del Dlgs 241/1997 il quale elenca «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari» e «altri sistemi di pagamento». Dal 1997 ad oggi il sistema finanziario europeo è radicalmente cambiato, soprattutto dopo la direttiva PSD2 che ha introdotto il cosiddetto open banking e imposto sistemi di autenticazione innovativi e più sicuri per tutti i pagamenti (applicata in Italia dal 14 settembre 2019). I sistemi di moneta locale complementare sono ormai veri e propri sistemi di pagamento, per i quali la normativa europea (direttiva 2015/2366) e nazionale (Dlgs 218/17) prevede un regime semplificato, ma impone pur sempre obblighi di notifica alle competenti autorità di vigilanza. È opportuno aggiornare gli strumenti interpretativi per tener conto dell'evoluzione della tecnologia e della normativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA